**CONVENZIONE ATTUATIVA TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E *(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante*) PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA Dl TIROCINIO PRATICO-FORMATIVO DEL CORSO DI LAUREA IN……………….. ……………………………………………………………- A.A. ……./…….**

° ° °

TRA

l’**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI,** da ora più brevemente definita come *Azienda*, con sede in Bari, alla Piazza Giulio Cesare , n. 11, partita IVA e codice fiscale n. 04846410720, nella persona del dott. Vitangelo Dattoli, nato a Triggiano (Ba) il 21.12.1958, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentate pro-tempore di detta Azienda,

E

**(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante),** di seguito denominato *Soggetto ospitante*, con sede legale in……………………. partita IVA e codice fiscale n. ……………….rappresentato da………………………………. nato/a a…………………………… .

**Premesso** che:

* ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.Lgs n. 502/92 le Università e le Regioni stipulano appositi protocolli d’intesa per disciplinare le forme di collaborazione per la formazione del personale sanitario infermieristico tecnico della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica;
* ai sensi dell’art. 7, lettera b), del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.5.2001;
* appositi protocolli d’intesa disciplinano le modalità di espletamento delle attività formative, individuando nelle aziende ospedaliero-universitarie, nelle altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e nelle istituzioni private accreditate, le strutture presso cui istituire i corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione ostetrica, a sensi dell’art. 6. comma 3. del succitato decreto legislativo;
* i requisiti di idoneità per l’accreditamento delle strutture presso le quali svolgere i corsi sono quelli stabiliti dal D.I. del 24.9.97, che restano validi, giusto art. 6 bis del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i), fino all’emanazione del decreto di cui al comma I del citato articolo;
* in data 22.07.2008 l’Università degli Studi di Bari e la Regione Puglia hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa che disciplina i principi generali dei rapporti fra il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) e l’Università, ai fini del funzionamento e della gestione dei corsi di laurea triennali e specialistici nelle professioni sanitarie attivati presso la stessa Università;
* il suddetto Protocollo d’intesa ha individuato l’*Azienda* quale sede di svolgimento per i Corsi di Laurea nelle professioni sanitarie;
* l’art. 7 del citato Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari prevede che le strutture sanitarie presso le quali si svolge la formazione assicurano l’espletamento delle attività di tirocinio pratico formativo previste dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di Laurea;
* il Decreto del 19 febbraio 2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sulla “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie”, ha ribadito che la formazione prevista dai corsi di laurea delle professioni sanitarie avviene nelle Aziende Ospedaliere, nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate, a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni;
* la Convenzione attuativa stipulata con l’Università di Bari in data 8.7.2011, secondo il modello di cui all’Allegato C del Protocollo del 22 luglio 2008, prevede che i *tutors* vengono individuati fra il personale della sede formativa (art. 6) e che il rapporto numero studenti per ogni operatore dello stesso profilo sia tra uno a uno e due a uno (art. 3 lett. d2);
* l’Osservatorio Nazionale per le Professioni sanitarie, con la mozione approvata nell’adunanza plenaria del 6 dicembre 2012 e firmata il 20 marzo 2013 (trasmessa con nota MIUR prot. n. 10937 dell’8.5.2013), ha così delineato il profilo dei T*utors* sulle attività MED/45-50: “appartenenza allo specifico profilo professionale del corso, in possesso di titolo di studio specifico del profilo: Laurea, oppure Diploma Universitario oppure titolo equipollente di cui alla Legge 42/99 e successivi rispettivi Decreti emanati dal Ministero della Salute il 27 luglio 2000. Strutturato negli enti di cui al D.Lgs 502/92 oppure libero professionista “in convenzione”. Rapporto studenti per ogni operatore dello stesso profilo tra 1 a 1 e 2 a 1 (DM 24/9/1997. Tab.1. d2)”;
* la Commissione Paritetica Regione Puglia/Università degli Studi di Bari ex art. 6 L.R. n. 36/94 ha approvato la bozza della presente convenzione attuativa nella seduta del 3.6.2015;
* nell’organico dell’*Azienda* sede del corso non sono sufficientemente presenti/non presenti professionalità che possano rivestire la qualità di t*utors* nell’ambito delle attività di tirocinio pratico-formativo previste dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea……….………….;
* si rende necessario procedere al convenzionamento con qualificate Aziende od Enti ubicati sul territorio, al fine di consentire lo svolgimento delle succitate attività di tirocinio pratico-formativo;
* il *Soggetto ospitante*, con nota prot. n................ del ..….………, ha manifestato la propria disponibilità alla stipula di apposita convenzione finalizzata ad accogliere presso le proprie strutture, ai fini didattici integrativi, gli studenti di cui sarà fatta espressa richiesta di anno in anno, anche in base al numero di iscrivibili ai Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie determinato da apposito Decreto Ministeriale;
* il Consiglio della Scuola di Medicina (seduta del……………… ), acquisito peraltro il parere reso dal relativo Consiglio di Corso di Studio nella riunione del …………………ha espresso parere favorevole alla stipula della presente convenzione attuativa, finalizzata allo svolgimento delle attività di tirocinio pratico-formativo previsto dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea…………………………………………:

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

La presente convenzione è stipulata per la svolgimento delle attività di tirocinio pratico-formativo previsto dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea di ……………………………..……………………. atteso che per le stesse attività le figure professionali che possono rivestire la qualità di *tutors,* nel rispetto dello standard “*rapporto numerico tra studenti ed operatori dello stesso profilo tra 1 a 1 e 2 a 1”,* non sono sufficientemente presenti/non sono presenti nell’organico dell’*Azienda* sede del corso.

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività didattiche, teoriche e pratiche e il calendario delle stesse verranno stabilite dai competenti Organi accademici, nel rispetto della normativa vigente.

**ARTICOLO 2**

L’attività pratico-formativa è organizzata e supervisionata dal coordinatore del tirocinio designato dai Consigli dei rispettivi Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie ed è seguita da uno o più *tutors* del *Soggetto ospitante*.

Il tirocinio consisterà nella partecipazione degli studenti all’attività sanitaria del *Soggetto ospitante*. Il tipo e la misura della partecipazione saranno concordati con i *tutors,* il responsabile dell’Ente ed il Coordinatore del tirocinio del Corso di Laurea. All’inizio di ogni anno accademico sarà concordato l’elenco nominativo degli allievi ammessi a frequentare la struttura convenzionata ed il relativo periodo di frequenza.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.

Nello svolgimento delle attività di tirocinio pratico-formativo gli studenti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal relativo ordinamento didattico del Corso di Laurea;

- osservare i regolamenti vigenti presso il *Soggetto ospitante* e le disposizioni impartite dal *tutor;*

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio il responsabile del *Soggetto ospitante* o suo delegato dovrà controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze e delle attività svolte, il diario personale dello studente.

**ARTICOLO 3**

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui al presente accordo attuativo, il *Soggetto ospitante* assicura la presenza di *tutors*  appartenenti allo specifico profilo professionale del corso ed in possesso di titolo dì studio specifico del profilo (Laurea, oppure Diploma Universitario oppure titolo equipollente di cui alla Legge 42/99 e successivi rispettivi Decreti emanati dal Ministero della Salute il 27 luglio 2000) e garantendo il rapporto numerico tra studenti ed operatori dello stesso profilo tra 1 a 1 e 2 a 1.

Per consentire le procedure previste, il *Soggetto Ospitante* si impegna a dare comunicazione al Coordinatore del tirocinio del Corso di Laurea con sede presso l’*Azienda*, dei nominativi del personale individuato per assumere le funzioni di *tutor.*

Il personale cui conferire il ruolo di *tutor* è individuato a seguito di valutazione del curriculum effettuata dal Responsabile legale della Struttura ospitante, previo parere del Consiglio di Corso di Studio/Classe/interclasse.

Il mantenimento degli standard di personale assegnato alle funzioni di tutor deve essere confermato di anno in anno dal *Soggetto ospitante* all’*Azienda*.

Qualora la verifica di tali standard di personale riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell’attività formativa dal successivo anno accademico.

Comporterà, del pari, la revoca dell’attività formativa, il mancato adeguamento a nuovi standard previsti da leggi sopraggiunte ovvero a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell’Osservatorio Regionale o da parte del Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario.

**ARTICOLO 4**

Sono a carico del *Soggetto Ospitante*:

1. gli oneri assicurativi al proprio personale dipendente assegnato alle attività formative ed organizzative di competenza;
2. le spese per arredamento, utenze, strumentazioni, materiali e manutenzioni degli ambienti di proprietà destinati alla didattica;
3. le spese relative a misure individuali di protezione come per legge.

Sono a carico dell’*Azienda*:

1. le spese per arredamento, utenze, strumentazioni, materiali e manutenzioni degli ambienti di proprietà destinati alla didattica;
2. le spese relative a misure individuali di protezione come per legge:
3. le spese per divise e materiale didattico.

Il *Soggetto Ospitante* si impegna a riconoscere ai coordinatori ed ai *tutors* del tirocinio crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio, ai sensi del par. 3 della determina della CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) del 17 luglio 2013.

**ARTICOLO 5**

Considerato che l’Università provvede, con oneri a proprio carico, alla stipulazione e relativa gestione dei contratti assicurativi stipulati in favore degli studenti aventi ad oggetto la copertura relativa ad infortuni e malattie contratte a causa od in occasione della svolgimento del tirocinio pratico applicativo e delle altre attività didattiche, spetta al *Soggetto ospitante* - in caso di evento - provvedere a dare immediata comunicazione dell’avvenuto infortunio o della contrazione della malattia ai competenti uffici dell’Università ai fini dell’avvio del procedimento per le denunce agli Istituti Assicurativi secondo le modalità previste nelle polizze.

**ARTICOLO 6**

Per i fini e gli effetti di cui al D.Lgs. n.81/2008 e della normativa connessa, gli studenti tirocinanti, nello svolgimento dell’attività di tirocinio sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Il soggetto ospitante garantisce agli studenti tirocinanti l’informazione e formazione specifica relativa all’attività di tirocinio.

**ARTICOLO 7**

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

**ARTICOLO 8**

La Convenzione ha la durata di tre anni accademici a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

La presente convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, anche per gli anni accademici successivi, qualora non intervenga disdetta di una delle parti da comunicarsi a mezzo PEC almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente accordo i suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa vigente in materia.

**ARTICOLO 9**

Le spese di bollo del presente atto sono a carico del Soggetto ospitante. La Commissione Paritetica ex art.6 della L.R. 36/94 provvede ad esaminare periodicamente lo stato di attuazione delle previsioni del protocollo d’intesa Università/Regione e della presente convenzione, ed a fornire elementi interpretativi su eventuali punti dì incertezza applicativa degli stessi.

…..………………, li……………………

Letto approvato e sottoscritto

**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA**

Policlinico di Bari

Il Direttore Generale

Dott. Vitangelo Dattoli

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Rappresentante dell’Ente /Soggetto ospitante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_